



Consorzio Universitario Piceno
Via Tornasacco n. 27
Ascoli Piceno 63100

DETERMINA N. 7 del 25 GENNAIO 2019

OGGETTO: Affidamento ai sensi dell'art. 36, co. 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016 del servizio di connettività della sede consortile relativamente all'anno 2019. CIG n. Z8A26EA6AA

I L D I R E T T O R E

Dott. Pierluigi Raimondi

VISTE le competenze attribuite al Direttore dai vigenti regolamenti dell'Ente e dalle vigenti norme in materia di dirigenza nella P.A.;

RICHIAMATO il Documento Unico di Programmazione 2019/2021;

PREMESSO CHE si rende necessario provvedere ad attivare il servizio di connettività della sede consortile relativamente all'anno 2019;

DATO ATTO che i parametri ritenuti necessari per il servizio in questioni sono i seguenti:

- Doppia connettività VDSL/ADSL Fault Tolerance, con larghezza di banda download Vdsl 100Mbps e Adsl 20Mbps, larghezza banda upload Vdsl 10Mbps e Adsl 1Mbps

per garantire alta affidabilità ai servizi di sito istituzionale e posta elettronica locati nei server dell'ente e permettere un'adeguata fruizione dei corsi in videoconferenza organizzati presso la sala conferenze dell'ente;

DATO ATTO che è stata svolta un'indagine di mercato sul MePA, rivolta ad individuare il minor prezzo per l'acquisto del servizio di connettività della sede consortile relativamente all'anno 2019 con i parametri di cui sopra;

RISCONTRATO che è presente un solo fornitore con un'offerta a catalogo atta a soddisfare le necessità dell'ente e che si tratta dello stesso fornitore uscente IP TELECOM srl;

RISCONTRATO che il costo totale del servizio connettività VDSL 100Mbps e del servizio connettività ADSL 20Mbps senza il servizio Fault Tolerance, a catalogo di altri operatori, è superiore a quanto offerto da IP TELECOM;

CONSIDERATO che l'operatore economico IP TELECOM srl presenta a catalogo MePA la fornitura del servizio richiesto al prezzo di Euro 1.752,00 con la sola esclusione dell'Iva di legge, inferiore al costo della connettività per l'anno 2019;

RITENUTO di affidare l'appalto all'operatore economico IP TELECOM srl poiché il prezzo proposto dal citato operatore economico, in possesso dei requisiti di legge, è risultato congruo e conveniente in rapporto alla qualità della prestazione. Inoltre il servizio proposto risulta rispondente alle esigenze

dell'amministrazione e il precedente rapporto contrattuale si ritiene soddisfacente per il rispetto dei tempi e dei costi pattuiti;

DATO ATTO che attualmente attraverso il servizio connettività oltre all'accesso ad internet vengono garantiti anche i seguenti servizi:

1) servizio di posta elettronica attraverso un server virtuale interno che utilizza uno degli indirizzi ip forniti dall'operatore attuale

2) servizio web attraverso un server virtuale interno (che utilizza un altro degli indirizzi ip forniti dall'operatore attuale) nel quale sono presenti :
-il sito web istituzionale www.cup.ap.it
-il sito web www.biennaledeldesign.it

3) VPN (accesso da remoto) attraverso il firewall di proprietà dell'ente utilizzando un ulteriore indirizzo IP;

CONSIDERATO che cambiare fornitore comporta l'impossibilità di un subentro immediato perché i servizi sopra descritti andrebbero offline per un periodo indefinito;

CONSIDERATO che cambiare l'indirizzo del server di posta elettronica se non fatto in maniera graduale comporta l'alta probabilità di mancati recapiti soprattutto ad indirizzi di grandi player che annullano la reputazione acquisita ad ogni cambio indirizzo;

DATO ATTO che l'operatore economico IP TELECOM srl ha dichiarato mediante DGUE la non sussistenza delle clausole di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

VISTO l'art. 26, comma 3, della legge 488/1999, il quale espressamente dispone che: *"Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi [...]. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto"*.

CONSTATATO che non sono disponibili convenzioni Consip attive raffrontabili con quanto è oggetto di acquisto tramite la presente procedura;

VALUTATO che il valore stimato dell'appalto risulta essere inferiore ai 40.000 euro;

VISTO l'art. 1 c. 512 legge 208/2015;

VISTO l'art. 1 c. 480 legge 296/2006;

RITENUTO pertanto di utilizzare il Mercato elettronico della pubblica amministrazione di Consip;

APPURATO che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto, non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell'art. 26, comma 3 del d.lgs. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI. In conseguenza di quanto esposto risulta superflua la quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale, da corrispondere all'operatore economico;

DATO ATTO quindi che nell'appalto in oggetto non vengono corrisposti all'affidatario oneri riguardanti la sicurezza per la prevenzione dei rischi interferenziali;

VISTI:

- l'art. 36, comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016;
- gli articoli 107 e 192 del d.lgs. 267/2000, i quali hanno fissato le competenze dei dirigenti e gli elementi informativi che devono essere inseriti nella determina a contrarre;
- l'art. 26, comma 6 del d.lgs. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3/2008 riguardanti la disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell'esecuzione degli appalti;
- l'art. 26 della legge 488/1999 che prevede l'utilizzo del benchmark delle convenzioni Consip, in caso di procedure svolte autonomamente;
- gli artt. 37 del d.lgs. 33/2013 e 1, comma 32 della legge 190/2012, in materia di "Amministrazione trasparente";

VISTA la deliberazione dell'Assemblea n. 25 del 21/12/2018 che ha approvato il bilancio di previsione 2019-2021;

DATO ATTO che il presente provvedimento rispetta le regole di finanza pubblica in conformità a quanto disposto dall'art. 183, comma 8 del d.lgs. 267/2000;

VISTI l'art. 2, comma 3 e l'art. 17, comma 1 del d.P.R. 62/2013, "Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165", nonché il "Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti del Consorzio Universitario Piceno" approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 49 del 21/11/2017;

DETERMINA

1. di affidare il servizio di connettività della sede consortile anno 2019 per le ragioni espresse in premessa, per l'importo di euro 1.752,00 (Iva esclusa) a favore della ditta IP TELECOM srl, per l'anno 2019;
2. di impegnare la spesa complessiva di euro 2.137,44, Iva compresa, sul cap. 310, denominato "Spese per videoconferenza ed internet" del Bilancio di Previsione 2019-2021, competenza anno 2019;
3. di attestare, ai sensi dell'art. 9 del decreto legge 78/2009, convertito in legge 102/2009, che l'impegno di spesa adottato con il presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica;
4. di dare atto che i costi relativi alla sicurezza sono pari a zero;
5. di rendere edotta la ditta affidataria delle disposizioni concernenti i principi e obblighi la cui violazione costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale con il fornitore, inseriti nel regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti del Consorzio Universitario Piceno, approvato con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 49 del 21/11/2017, in conformità a quanto disposto dal d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, mediante trasmissione dell'indirizzo url del sito consortile ove è pubblicato e reperibile, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente";
6. di adempiere, con l'esecutività del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione sul portale dei dati previsti dagli artt. 37 del d.lgs. 33/2013 ed 1, comma 32 della legge 190/2012;
7. di disporre la pubblicazione sul sito dell'ente delle informazioni previste dall'art. 29, comma 1 del d.lgs. 50/2016;
8. di trasmettere copia della presente per i provvedimenti di competenza:
 - al Responsabile del servizio finanziario dell'Ente;
 - al Responsabile del servizio Università Orientamento Comunicazione ed Elaborazione Dati;
 - all'amministrazione.

IL DIRETTORE
F.to Dott. Pierluigi Raimondi

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALL'ART. 153, COMMA 5, DEL D. LGS. 267/2000

Si attesta che la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura finanziaria sul cap. 310 del Bilancio di Previsione 2019-2021, anno 2019.

Ascoli Piceno, 25 gennaio 2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rag. Maddalena De Marcis

ESECUTIVITA'

La presente determina è esecutiva ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000, con effetto dalla data dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Ascoli Piceno, 25 gennaio 2019

IL DIRETTORE
F.to Dott. Pierluigi Raimondi